II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di	
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C.	
331 Ferranti e C. 927 Costa (Seguito dell'esame e rinvio)	19
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	25
ALLEGATO 2 (Emendamenti del Governo e dei relatori)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegati 1 e 2) al testo unificato in esame. Segnala che i relatori ed il Governo hanno presentato oggi degli emendamenti (vedi allegato 2). Dà quindi

la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di illustrare l'unico emendamento presentato. Successivamente i relatori illustreranno i loro emendamenti.

Il sottosegretario Cosimo FERRI illustra l'emendamento del Governo 1.500, volto a modificare l'ambito applicativo delle pene detentive non carcerarie previste dall'articolo 1 del testo unificato. L'esigenza di intervenire in tal senso è emersa anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nell'ambito delle quali il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il presidente dell'ANM e rappresentanti dell'Avvocatura hanno evidenziato come la soluzione adottata dal testo, secondo cui non si può applicare la pena della reclusione presso il domicilio ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, determinerebbe una scarsa applicazione della nuova pena che si intende introdurre tra le pene principali previste dal codice penale. A conferma di tale preoccupazione vi sono i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, condo i quali, a fronte del drammatico

sovraffollamento delle carceri, la nuova pena verrebbe applicata a poco più di mille detenuti. Nel caso di condanna per reati puniti con la pena massima non superiore nel massimo a quattro anni solitamente la pena irrogata non è superiore ai tre anni, per cui si applicano le pene alternative. Al fine di superare questo rischio di applicabilità ridotta della nuova normativa, l'emendamento prevede che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata. All'innalzamento della soglia di applicabilità della nuova pena corrisponde la valutazione di meritevolezza che in concreto deve fare il giudice sulla base dei parametri dettati dall'articolo 133 del codice penale, i quali attengono alla gravità del reato sulla base di valutazioni relative alle modalità dell'azione, alla gravità del danno, all'intensità del dolo o al grado della colpa nonché alla capacità a delinquere del colpevole. Un ulteriore contemperamento all'innalzamento della soglia di applicazione della pena è contenuto nel principio di delega previsto dall'emendamento, secondo cui il legislatore delegato deve valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni. Si è preferito non prevedere espressamente nel testo un elenco di delitti puniti con una pena massima tra i quattro ed i sei anni per i quali non sia applicabile la nuova pena, in quanto per stilarlo occorre una valutazione estremamente attenta dei profili di pericolosità sociale di ciascun delitto compreso in questa fascia. Naturalmente vi sono dei delitti che ritiene di potere indicare già da ora tra le possibili esclusioni oggettive come, ad esempio, lo stalking ed i maltrattamenti in famiglia.

Enrico COSTA (PdL), relatore, illustra gli emendamenti dei relatori, che cercano di risolvere alcune questioni evidenziate dagli auditi, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.130, che amplia la portata applicativa del nuovo istituto della messa alla prova che il testo unificato limita ai delitti puniti con pena edittale non superiore a quattro anni. Oltre che a questi delitti, l'emendamento prevede che l'istituto possa applicarsi anche ai delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, relativo ai reati per i quali si ammette la citazione diretta, tra i quali ricorda il furto aggravato e la ricettazione. A suo parere si tratta di un primo passo sperimentale verso una apertura maggiore, come richiederebbe la ratio dell'istituto. Per quanto timido è pur sempre un segnale che merita di essere apprezzato, in quanto è un passo in avanti.

L'emendamento 2.100 è volto ad esaltare la funzione riparatoria della messa alla prova a favore della parte offesa nonché a prevedere che l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma possa implicare anche attività di volontariato di rilievo sociale.

L'emendamento 2.101 prevede, come il testo originario del disegno di legge presentato dal Governo nella scorsa legislatura, che la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole, sembrando eccessivamente restrittiva la scelta fatta dal testo unificato, secondo cui una seconda concessione è possibile solo per reati commessi prima del primo provvedimento di sospensione. Appare più opportuno consentire una seconda concessione con l'unica eccezione del caso in cui il secondo reato sia della stessa indole del reato per il quale è stata già concessa la messa in prova.

È importante anche l'emendamento 3.100 che è stato presentato in considerazione del fatto che in alcuni casi, come quello in cui si intenda chiedere il rito abbreviato, il termine per la presentazione di un programma elaborato dall'UEPE risulta essere così ravvicinato da rendere impossibile la elaborazione stessa. Per tale

ragione si prevede che per la presentazione della richiesta di messa alla prova sia sufficiente, qualora non sia stato possibile l'elaborazione del programma, la richiesta di elaborazione del predetto programma all'UEPE.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore, sottolinea come gli emendamenti dei relatori siano volti a conferire maggiore effettività all'istituto della messa alla prova, senza tuttavia estenderne in maniera eccessiva la portata. Proprio per tale ragione si è utilizzato il rinvio alla norma che prevede i casi di citazione diretta, al fine di ampliarne l'applicazione a reati per i quali il legislatore ha già compiuto una valutazione di non scarso allarme sociale. È significativa anche la scelta di sottolineare la funzione riparatoria dell'istituto a favore della parte offesa. Si è anche voluto prevedere, con l'emendamento 4. 100, che debba esservi l'adesione al programma da parte dell'ente coinvolto. Si prevede, a tutela della parte interessata, che il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, possa avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Per monitorare l'applicazione dell'istituto si prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova. Si stabilisce inoltre che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, debba adottare un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene evidente che con gli emendamenti presentati

dal Governo e dai relatori si aggravi notevolmente la dannosità di un provvedimento che diventa ancora più inaccettabile e che lo stesso sottosegretario Ferri aveva definito « inutile ». Riservandosi ogni considerazione di merito sulle proposte emendative, chiede alla presidenza di fissare un congruo termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo e agli emendamenti dei relatori.

Con specifico riferimento all'emendamento 1.500 si limita, per il momento, ad osservare come la lettera c-bis) configuri una vera e propria « delega in bianco » e come i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni siano in genere di gravissimo allarme sociale.

Tancredi TURCO (M5S) si associa alla richiesta di fissare un congruo termine per esaminare gli emendamenti presentati oggi e per presentare subemendamenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che il Governo e i relatori debbano essere ringraziati per il lavoro che hanno svolto traendo spunto dai rilievi emersi nel corso delle audizioni, al fine di conferire una maggiore efficacia al provvedimento. Sottolinea come con quest'ultimo si introducano rilevanti novità nella concezione stessa della pena, privilegiandone gli aspetti dell'effettività e la funzione rieducativa, secondo uno schema che consente al contempo di ottenere un maggiore livello di tutela per i cittadini e per le vittime dei reati.

Antonio MAROTTA (PdL) prende atto del fatto che il Governo, con la presentazione dell'emendamento 1.500, individua nell'entità della pena il momento topico del provvedimento, giacché ha ritenuto evidente che l'originaria formulazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera a), relativo ai delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è inefficace al fine di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria. Quanto al riferimento ai criteri indicati dall'articolo 133

del codice penale, osserva come la funzione principale del giudice sia quella di applicare la legge, non essendo tuttavia opportuna l'attribuzione di uno spazio discrezionale tanto ampio da consentire la selezione dei reati ai quali applicare o meno la reclusione presso il domicilio. Esprime, inoltre, forti perplessità sulla formulazione della lettera c-bis).

Michela MARZANO (PD) in replica all'onorevole Marotta, interviene sottolineando l'importanza fondamentale per il diritto dell'attività ermeneutica del giudice.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) chiede alcuni chiarimenti sulla tecnica di redazione delle proposte emendative, al fine di meglio chiarire la portata normativa dell'emendamento 1.500 del Governo.

David ERMINI (PD) valuta favorevolmente l'innalzamento della soglia delle pene edittali massime per accedere alla reclusione domiciliare e alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Ritiene, peraltro, che occorra molta attenzione nel selezionare i reati da escludere dall'applicazione della reclusione domiciliare ai sensi della lettera c-bis) dell'emendamento del Governo, in considerazione del fatto che il legislatore, al di sotto della soglia dei sei anni, ha previsto sanzioni molto disomogenee rispetto all'effettiva offensività delle condotte punite.

Sofia AMODDIO (PD) ritiene che siano necessari dei chiarimenti e delle precisazioni sulla modalità della richiesta dei programma all'UEPE.

Marco RONDINI (LNA) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.500 del Governo e la sua contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta la propria contrarietà all'emendamento 1.500 del Governo, in ordine al quale esprime stupore, poiché ritiene che, ricorrendo impropriamente allo strumento della delega legislativa, si pretenda di alterare una valutazione di estrema gravità e, quindi, di elevato allarme sociale già compiuta dal legislatore. Ritiene, inoltre, che la previsione della norma che innalza a sei anni la soglia per l'accesso alla reclusione presso il domicilio sia una sorta di « norma-manifesto », perché poi l'intervento normativo sarà svuotato di contenuto: dal Governo stesso, attraverso le esclusioni previste dal criterio di delega di cui alla lettera c-bis), e dalla realtà dei fatti, giacché è da escludere che l'UEPE possa sostenere l'impatto del provvedimento in esame.

Ivan SCALFAROTTO (PD) sottolinea come la realtà dei fatti ci ponga piuttosto di fronte ad evidentissime esigenze connesse alla situazione disastrosa delle carceri italiane, che ci espone al pubblico ludibrio della comunità internazionale. Pertanto il legislatore non ha altra scelta se non quella di intervenire tempestivamente e con provvedimenti efficaci. Di fronte ad una simile situazione ritiene inopportuno e tendenzioso manifestare stupore o lamentare asserite violazioni della Costituzione da parte delle disposizioni in esame, ricordando come il rispetto della Costituzione si persegua anche garantendo pene effettive e realmente rieducative.

Il sottosegretario Cosimo FERRI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Scalfarotto, ritiene opportuno precisare, alla luce del dibattito svoltosi, che non bisogna assolutamente confondere il decreto sulle carceri in corso di presentazione da parte del Governo, che ha per oggetto specifico la questione del sovraffollamento carcerario, con il provvedimento in esame che ha effetti solo indiretti sul sovraffollamento delle carceri. Quest'ultimo provvedimento costituisce, infatti, una norma di sistema dell'ordinamento penale, in quanto è diretto a rompere la dicotomia tra la pena detentiva in carcere e la pena pecuniaria, consentendo al giudice di applicare una pena detentiva che comunque non comporti la carcerazione del condannato. A tale proposito osserva come da dati statistici inconfutabili risulti che più facilmente ricadono nella commissione di nuovi reati propri quei soggetti che hanno subito una detenzione carceraria senza beneficiare di alcuno strumento rieducativo. Ritiene che la detenzione domiciliare, che non significa necessariamente la detenzione presso la dimora del condannato, possa avere, in particolari casi, degli effetti rieducativi ben maggiori rispetto a quella carceraria. Tiene a precisare che non ha mai considerato inutile il provvedimento in esame nel testo approvato nella scorsa legislatura, quanto piuttosto ha voluto sottolineare come il limite della pena massima di quattro anni possa rendere di scarsa applicazione la pena della detenzione domiciliare, in considerazione del fatto che già attualmente colui che viene condannato ad una pena, ad esempio, di tre anni, può godere di una serie di benefici, tra i quali la detenzione domiciliare concessa dal giudice dell'esecuzione.

Daniele FARINA (SEL) fa presente che il suo gruppo non voterà nessun emendamento volto a restringere l'ambito di applicazione del provvedimento, il cui esame va concluso rapidamente, tralasciando la demagogia e avendo come unico obiettivo l'efficacia dell'intervento normativo. Occorre, in particolare, evitare di continuare a ritenere che la sicurezza si ottenga solo con la pena detentiva, che non solo ha dimostrato di non essere rieducativa ma ha creato ulteriore criminalità.

Nicola MOLTENI (LNA) precisa di non aver voluto in alcun modo offendere il sottosegretario Ferri, ma di avere ricordato le sue precedenti dichiarazioni circa l'inutilità del provvedimento, così come formulato, proprio a dimostrazione della sua onestà intellettuale. Ricorda altresì come nella precedente legislatura questo giudizio fosse condiviso anche dall'onorevole Rita Bernardini, le cui posizioni politiche non sono certo vicine a quelle della Lega Nord.

Oggi, a nome del proprio gruppo, ribadisce che il provvedimento in esame, tanto più se modificato come vorrebbero il Governo e i relatori, è non solo inutile ma anche dannoso. E sottolinea come non siano disponibili dati che attestino che il provvedimento sarebbe più efficace ove fosse approvato l'emendamento 1.500 del Governo. Gli unici dati certi di cui disponiamo sono rappresentati dal termine di un anno concesso dalla CEDU per sanare la situazione delle carceri e dal numero esorbitante di detenuti che affollano le carceri.

Enrico COSTA (PdL), relatore, osserva che sugli emendamenti presentati oggi sono state poste delle questioni dal collega Molteni, alcune delle quali possono essere prese in considerazione.

Ritiene, tuttavia, contraddittorio che oggi l'onorevole Molteni critichi un provvedimento che viene dalla precedente legislatura e che, rispetto alla formulazione originaria, è stato profondamente modificato tenendo ampiamente in considerazione proprio i rilievi mossi dalla Lega Nord.

Ribadisce come l'emendamento 2.130 costituisca un primo passo sperimentale verso una apertura maggiore, come richiederebbe la *ratio* dell'istituto.

Antonio MAROTTA (PdL) precisa come nel proprio precedente intervento egli non abbia inteso sottovalutare ma, anzi, esaltare l'importanza dei criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale.

Donatella FERRANTI, presidente, sospende la seduta per consentire la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare i tempi di esame degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.15.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito

che gli emendamenti saranno esaminati nella giornata di martedì 18 giugno al l'esame ad altra fine di consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere entro la giornata di giovedì 20 giugno, nella quale la Commissione giustizia concluderà l'esame in sede referente. Fissa pertanto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo e agli emendamenti del relatore (vedi allegato 2) alle ore 12 di lunedì 17

giugno prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 10 alle 12 15

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sopprimerlo.

*1. 10. Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

*1. 70. Cirielli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

alla lettera c) sopprimere la parola: « a) »;

alla lettera *d*) sopprimere la parola: « a) »;

alla lettera *e*) sopprimere la parola: « a) »;

alla lettera g) sopprimere la parola: « a) »;

1. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole « delitti puniti con la reclusione », con le 1. 7. Marotta.

seguenti « reati per i quali venga irrogata la pena detentiva »;

- b) alla lettera a) dopo le parole « anche la reclusione » aggiungere le seguenti « o l'arresto »;
- c) alla lettera a) sopprimere le parole da «in misura» fino a «quattro anni»;
 - d) sopprimere la lettera b);
- e) alle lettere c), d), e), g) sopprimere le parole « e b) »;
 - f) sopprimete la lettera f).

1. 6. Marotta.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire le parole « non superiore nel massimo a quattro anni » con le seguenti « non superiore nel massimo a sei anni »:
- b) alle lettere a) e b) sopprimere le parole « in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche ».
- c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta ulteriori reati.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

1. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), le parole: quattro anni sono sostituite dalle seguenti: tre anni.

*1. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

*1. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale.

1. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: esclusi i delitti di cui all'articolo 612-bis,.

 90. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

1. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

1. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.

1. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice

penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.

1. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

*1. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

*1. 1. Morani.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 codice penale.

1. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 codice penale.

1. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale.

1. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 codice penale.

1. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 codice penale.

1. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies codice penale.

1. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater codice penale.

1. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, codice penale.

1. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, codice penale.

1. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 codice penale.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 codice penale.

1. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 codice penale.

1. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter, codice penale.

1. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 codice penale.

1. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis codice penale.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 codice penale.

1. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 codice penale.

1. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter codice penale.

1. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 codice penale.

1. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: un anno.

1. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: undici mesi.

1. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci mesi.

1. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: nove mesi.

1. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: otto mesi.

1. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.

1. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad mesi nove.

1. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.

1. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.

1. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.

1. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.

1. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.

1. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: un mese.

1. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 5. Colletti, Ferraris, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 99, comma 4, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

1. **69.** Cirielli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire le seguenti: 99, comma 5,.

1. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 4,.

1. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 3,.

1. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 2...

1. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente parola: 99.

1. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:

- 1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati:
- 2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tute a delle persone offese dal reato;.

1. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: anche modificando fino alla fine della lettera con le seguenti: introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice;.

1. 8. Marotta.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: ordinamento penitenziario inserire le seguenti: innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-ter, commi 1, 2. 15. Molteni, Attaguile.

| 1.1. e 1-bis della legge 25 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

1. 9. Marotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: criteri inserire le seguenti: salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili.

1. 14. Molteni, Attaguile.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*2. 12. Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

*2. 65. Cirielli.

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniari con le seguenti: per i delitti di cui all'articolo 550, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,.

2. 1. Ermini, Morani.

Al capoverso Art. 168-bis, comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

Al capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

2. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

2. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

*2. 5. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

*2. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.

2. 39. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, capoverso Art. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni ag-

giungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 codice penale.

2. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 316-ter codice penale.

2. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 codice penale.

2. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 codice penale.

2. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale.

2. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis codice penale.

2. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 codice penale.

2. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter codice penale.

2. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 codice penale.

2. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 codice penale.

2. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 codice penale.

2. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 codice penale.

2. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

2. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

2. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.

2. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, codice penale.

2. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, codice penale.

2. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater codice penale.

2. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies codice penale.

2. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 codice penale.

2. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

*2. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

*2. 2. Morani, Ermini.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 codice penale.

2. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale.

2. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 codice penale.

2. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 codice penale.

2. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 289, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo le parole: sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria aggiungere le seguenti: esclusi i delitti di cui all'articolo 612-bis.

2. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione del processo con messa alla prova può essere altresì chiesta per i reati riguardanti la detenzione e il consumo di sostanze stupefacenti di modica quantità di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge 309 del 1990.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le modalità e le prescrizioni integrate con il trattamento dei tossicodipendenti, ove ciò risulti necessario.

2. 6. Turco, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: La messa alla prova comporta la sottoposizione ad un programma di trattamento che preveda, se ed in quanto possibili, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, nonché condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il programma di trattamento comporta l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

2. 10. Marotta.

Al comma 1, capoverso « 168-bis », secondo comma, dopo le parole: La messa alla prova comporta aggiungere le seguenti: il risarcimento del danno alla persona offesa e.

2. 64. Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole: Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai con le seguenti: inoltre comporta l'osservanza delle prescrizioni ritenute necessarie ai fini di regolamentare i.

2. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: di durata non inferiore a trenta giorni con la seguente: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a novanta giorni.

2. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: di durata non inferiore a trenta giorni con la seguente: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni.

2. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire la frase: di durata non inferiore a trenta giorni con la seguente: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, le parole: di durata non inferiore a trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: di durata non inferiore a 3 mesi.

2. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: a trenta giorni con le seguenti: a novanta giorni.

2. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

2. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, sopprimere il secondo periodo del comma 4.

2. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

2. 11. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 5,.

2. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 4,.

2. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 3,.

2. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 2,.

2. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99.

2. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso 168-bis, sostituire l'ultimo comma con il seguente: La sospensione del processo con messa alla

prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 99, comma 4, 102, 103, 104, 105 e 108.

2. 63. Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 168-ter, primo comma, sopprimere le parole: del primo comma,.

2. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, sostituire il primo comma con i seguenti:

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- *a)* in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
- b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

2. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, sostituire il primo comma, con i seguenti:

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- *a)* in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
- b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto

anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

2. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, primo comma, sostituire la parole: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

2. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, primo comma, sostituire la parola: grave con le seguenti: di reiterata o di non lieve entità.

2. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*3. 17. Cirielli.

Sopprimerlo.

*3. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. La richiesta può essere proposta, oralmente, fino a che non siano formulate le conclusioni nel dibattimento di primo grado o nel giudizio abbreviato.
- **3. 13.** Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni attinenti, se possibile, al lavoro di pubblica utilità ed alle condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché le prescrizioni comportamentali previste dall'articolo 168-bis, comma secondo, seconda parte dell'articolo 168-bis del codice penale.

3. 14. Marotta.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 464-ter.

3. 16. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 1, dopo le parole: nel termine di cinque giorni aggiungere le seguenti: sulla base del livello di accertata responsabilità del soggetto.

3. 3. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 3, sostituire le parole: atto scritto con le seguenti: atto scritto motivato.

3. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 4, sostituire la parola: ragioni con le seguenti: ragioni in modo dettagliato.

3. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Pubblico Ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

3. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 4, dopo le parole: l'imputato può rinnovare la richiesta sono aggiunte le seguenti: una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di apertura.

3. 6. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 1, sostituire la parole: sentite le parti nonché la persona offesa, con le seguenti: sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento.

3. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 1, dopo le parole: a norma dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti: se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto.

3. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 3, sopprimere la parola: ulteriori.

3. 5. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: cinque anni.

3. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.

3. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.

3. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: tre anni.

3. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: due anni.

3. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il giudice può altresì, sostituire le parole: con il consenso della persona offesa con le seguenti: verificate le condizioni economiche dell'imputato.

3. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a norma dell'articolo 129.

3. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 1, sostituire le parole: estinto il reato, con le seguenti: estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.

3. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: del rispetto delle prescrizioni dettate.

3. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 2, dopo le parole: il giudice dispone con ordinanza inserire le seguenti: impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale che il processo riprenda il suo corso.

3. 10. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, secondo comma, dopo le parole: non sono utilizzabili aggiungere le seguenti: in ogni stato e grado del procedimento.

3. 11. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 12. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*4. 3. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sopprimerlo.

*4. 1. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso 191-bis, comma 4, sostituire la parola: in caso di grave o reiterata trasgressione con la seguente: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

4. 2. Molteni, Attaguile.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Cirielli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Cirielli.

ART. 7.

Sopprimere il Capo III.

7. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sostituire il capo III con il seguente:

« CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI IRREPERIBILI

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale).

- 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 157 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. Gli atti previsti dagli articoli 419, 429, 450, comma 2, 456, 458, comma 2,

- 460 e 552 sono notificati esclusivamente mediante consegna di copia alla persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, commi 4 e 5;
- *b)* all'articolo 159, il comma 2, è sostituito dal seguente:
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 1-bis, le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. Fuori dei casi di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis l'irreperibile è rappresentato dal difensore;
 - c) all'articolo 161:
 - 1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- 4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore nominato ai sensi dell'articolo 96. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o 1 elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Se l'imputato non è assistito da difensore di fiducia si applica l'articolo 159;

2) è aggiunto il seguente comma:

5. In ogni caso, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, se 1 imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura coercitiva ovvero se dagli atti emerge la prova che ha avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento a suo carico o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore;

d) all'articolo 349:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis »;

- 2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
- 4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'atto di citazione e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulti possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio;
- 4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente;
- *e)* l'articolo 420-*bis* è sostituito dal seguente:
- « ART. 420-bis Sospensione del procedimento 1. Se l'imputato non comparso è stato dichiarato irreperibile ai sensi dell'articolo 159, il giudice, salvo che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili ».
- 2. Quando si procede a carico di più imputati il giudice ordina la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 1.

3. L'ordinanza di sospensione del procedimento è revocata se l'imputato è informato del processo ai sensi dell'articolo 349, comma 4-bis, ovvero quando sopravvenga la prova che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza a suo carico. Il giudice dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio;

f) all'articolo 603:

al comma 4, il numero « 159 » dopo le parole « mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli » è soppresso.

Art. 8.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

- 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
- « ART. 143-bis Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza e l'atto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 159 del codice penale, al comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 4) sospensione del processo penale per irreperibilità dell'imputato;
- *b)* all'articolo 161 è aggiunto il seguente comma: 3. La sospensione della

prescrizione prevista dal comma 1, n. 4, dell'articolo 159 è soggetta ai termini di cui al comma precedente.

ART. 10.

(Modifiche alle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274).

- 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 20, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale »;
- b) all'articolo 20-bis, al comma 4, dopo le parole: « notifica senza ritardo all'imputato » sono aggiunte le seguenti: « nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1 bis, del codice di procedura penale »;
- c) all'articolo 20-ter, al comma 3, dopo le parole: « notifica immediatamente allo stesso » sono aggiunte le seguenti: « nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1-bis, del codice di procedura penale »;
- *d)* all'articolo 27, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale ».

ART. 11.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

ART. 12.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

7. 2. Chiarielli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Cirielli.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Cirielli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 6. Cirielli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

- 2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, *è aggiunto il seguente:* « Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, le disposizioni dell'articolo 161 comma 2 del codice penale non si applicano ».
- **10. 1.** Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 2, sostituire le parole: Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.

10. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire le parole: non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del doppio.

10. 5. Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
- « 3-bis) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».
- 10. 2. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è soppresso.
- 10. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 3. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta | 14. 1. Cirielli.

di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

10. 4. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Cirielli.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Cirielli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Cirielli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: « punite con la pena dell'arresto, » inserire le seguenti: « sola o congiunta alla pena pecuniaria, » e sopprimere le parole: «, continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, »;

conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni;

1. 500. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

2. 130. I relatori.

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova alle parole: comportare l'osservanza con le seguenti: La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

2. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

2. 101. I relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, l'alinea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede con le seguenti: ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede.

3. 100. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo le parole: dell'imputato inserire la seguente: nonché.

3. 101. I relatori.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: e possibile.

3. 103. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.

3. 107. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quater, comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed ai fini di cui al comma 3 può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

3. 104. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie o risarcitoria.

3. 105. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: e solo fine alla fine del comma, con le seguenti: e solo per gravi motivi.

3. 106. I relatori.

ART. 4.

Prima del comma 1, premettere il seguente: 01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato ».

4. 101. I relatori.

Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto, presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. 100. I relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.

6. 101. I relatori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

6. 102. I relatori.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

6. 103. I relatori.